

**Alle Dirigenze Scolastiche
Istituzioni scolastiche
Sardegna
A tutto il personale docente e ATA**

Oggetto: “Nuove disposizioni gestione casi Covid a scuola – D.L. n. 5 del 4/2/2022 – Misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

In relazione alle norme introdotte con il D.L. n. 5 del 04.02.2022, e in particolare a quanto concerne il rientro a scuola dopo la positività, si osserva quanto segue.

L’art 6 del **Decreto Legge n.5 del 4.02.2022** ridefinisce la gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-Cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. In presenza di cinque casi / due casi di positività al Covid all’interno di una classe di Scuola Primaria / Scuola Secondaria di primo / secondo grado, ai fini dello svolgimento dell’attività didattica, è introdotta una differenziazione di trattamento tra alunni vaccinati da meno di 120 giorni / da 120 giorni, alunni vaccinati/guariti da più di 120 giorni, alunni vaccinati con terza dose e alunni non vaccinati.

L’art. 6 comma 5 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, ricorda che la **condizione sanitaria** (aver concluso il ciclo vaccinale primario/essere guarito da meno di centoventi giorni, aver completato il ciclo vaccinale primario, aver effettuato la dose di richiamo ove prevista), **che consente la didattica in presenza nella Scuola Primaria (con 5 o più casi di positività) e nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado (con 2 o più casi di positività)**, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Si sottolinea che il D.L. 5/2022 non prescrive l’obbligo dell’utilizzo dell’App Verifica Covid-19: La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, e lettera c), numero 2, primo periodo, **può essere controllata** dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19

La **riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena** è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati o **all’esibizione del certificato medico** del pediatra attestante l’avvenuta guarigione.

A quanto ci è stato riferito, molte delle disposizioni emanate in questi giorni nelle istituzioni scolastiche contengono diversi elementi critici e in contrasto con altre norme di legge.

1. **Nel dare pedissequa e acritica applicazione alle norme di legge sopra ricordate, si generano evidenti discriminazioni** tra studenti vaccinati negli ultimi 120 giorni e studenti vaccinati antecedentemente; e tra studenti vaccinati e non vaccinati, in chiara violazione dei principi costituzionalmente garantiti, che dovrebbero a fondamento del sistema della scuola pubblica, almeno per coloro che ispirano la loro azione alla Costituzione. Per coloro che considerano la Costituzione un documento storicamente superato, e non più vincolante, tutto appare perfettamente “normale”.
2. In molte scuole è stata conferita delega generalizzata al personale docente e ATA di verificare la **certificazione sanitaria**, senza che la stragrande maggioranza abbia mai ricevuto una adeguata formazione sulla tutela della privacy: la verifica è responsabilità delle dirigenze scolastiche, o di loro appositi delegati, ma non può essere riversata indiscriminatamente sul personale non formato.
3. **Il personale non ha alcun obbligo di accettare la delega al controllo delle situazioni sanitarie**, perché un tale incarico non rientra negli obblighi di servizio né del personale docente, né del personale

ATA, e perché l'accettazione della delega comporta la **violazione delle norme sulla tutela della privacy**, con enormi responsabilità personali.

4. Poiché nelle scuole è stato già dato irresponsabilmente al personale non formato il compito di verifica delle situazioni sanitarie, in contrasto con la tutela della privacy, l'estensione di queste illegittime procedure non fa altro che estendere e consolidare una **prassi di violazione sistematica delle norme di legge e dei principi costituzionalmente garantiti**.
5. In alcune scuole si sono predisposti **modelli di autocertificazioni sulla situazione sanitaria** rispetto all'infezione da Covid che dovrebbero compilare gli studenti, se maggiorenni, o i loro genitori, se minorenni, presentata ai sensi del DPR 445/2000, ma **in palese contrasto con le norme di quel decreto**, che escludono esplicitamente che l'autocertificazione possa riguardare le situazioni sanitarie: L'articolo 49, comma 1 recita: "*I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.*" Se si ammette una simile procedura, si genera un pericoloso precedente, perché ogni genitore o studente maggiorenne potrà autocertificare ciò che vuole rispetto alla salute, evitando la certificazione del medico curante, che invece è obbligatoria in virtù di un consolidato sistema normativo.
6. Se la certificazione sanitaria prodotta dai genitori o dagli studenti viene trasmessa via e-mail o pec, e viene acquisita al protocollo, resta agli atti della scuola, perdendo il requisito della volatilità.
7. In riferimento al rientro a scuola degli studenti dopo la positività, si eccepisce che non si possa prevedere tra le procedure il rientro mediante esibizione del green pass da guarigione, in quanto non contemplato dal succitato art. 6 del D.L. n. 5/2022. Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 5/2022 si potrebbe prevedere come modalità per la riadmissione in classe degli studenti dopo la positività, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati o l'esibizione del certificato medico. D'altronde, pare che solo i test con esito negativo al Covid possano dar conto (seppur con un certo margine di errore) della situazione sanitaria attuale di ciascuno rispetto all'infezione del virus.

Da queste osservazioni appare un quadro variegato di procedure in evidente antitesi con i principi del nostro ordinamento giuridico e del nostro senso civile.

Ci auguriamo soltanto che il personale non collabori.

In attesa di riscontro, pongo cordiali saluti.

Cagliari 10.02.2022

Per i COBAS Scuola

Andrea Degiorgi

